

Il rigetto dell'istanza di riconsazione non è impugnabile al CNF

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicché restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riconsazione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408